

Nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009

Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio



Nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009

Si ritiene necessario adottare apposite misure che, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, consentano di conseguire i **seguenti tre obiettivi**:


- A) la determinazione dell'**offerta formativa effettivamente sostenibile** tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi
- B) l'**eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali** alla libera circolazione degli studenti
- C) l'assicurazione che le Università eroghino un'**offerta formativa qualificata**, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona



Nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009

Traduzione più semplice del messaggio contenuto nella nota:

- A) Garantire la *sostenibilità* dei CdS: requisiti più stringenti
- B) Incrementare la *mobilità* studentesca: meno barriere
- C) Maggiore *qualità* dell'offerta formativa: risultato atteso



Obiettivi del seminario

Esame critico e dettagliato della nota

Confronto delle nuove norme con quelle attualmente vigenti

Momento di riflessione congiunto

Adozione di possibili strategie condivise

Work in progress
congiunto!!



Metodologia del seminario

- A) Analisi puntuale "nuove disposizioni"*
- B) Osservazioni/Chiarimenti*
- C) Implicazioni sulle fasi RAD e Off.F*
- D) Considerazioni conclusive*



Obiettivo A

L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

Gli "sconti"

(26) Il D.M. n. 544/2007 prevede nel calcolo dei docenti necessari una serie di "sconti" che riducono i requisiti effettivamente necessari e rendono molto complicato il calcolo da parte degli Atenei

Tali criticità possono essere risolte semplicemente *eliminando gli "sconti"*, come indicato nel prospetto che si unisce nel sub-allegato



Criticità-"sconti" previsti nel DM 544/07 - Allegato B

1. punto 1.1. *Corsi di studio omologhi, corsi di studio in teledidattica, primo periodo - si prevede che "per i corsi di studio (di laurea e di laurea magistrale) **omologhi, ovvero per i corsi di laurea afferenti alla stessa classe successivi al primo** da attivare nella stessa sede della struttura didattica competente o nell'ambito della medesima provincia o delle province con la stessa confinanti, il numero di docenti necessari ... è ridotto ..nella misura di una unità per anno.."*

Soluzione criticità

Eliminazione di tale periodo



Criticità-"sconti" previsti nel DM 544/07 - Allegato B

2. punto 1.1. *Corsi di studio omologhi, corsi di studio in teledidattica, secondo periodo - si prevede che "per i corsi di studio organizzati con modalità di svolgimento in teledidattica, non accreditati ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, omologhi a corsi di studio attivati con modalità tradizionale, il numero di docenti necessari indicato in tabella 1 è ridotto a un terzo ...,"*

Soluzione criticità

Sostituzione con il seguente periodo: *"per i corsi di studio organizzati con modalità di svolgimento **in teledidattica**, non accreditati ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **il numero di docenti necessari è il medesimo dei corsi organizzati con modalità di svolgimento tradizionale**".*

Criticità-"sconti" previsti nel DM 544/07 - Allegato B

3. punto 1.3. (Trasformazione graduale dei corsi di studio) - si prevede che *"per i **corsi di studio che vengono trasformati gradualmente dalle Università**, devono essere disponibili un numero di almeno 4 docenti di ruolo per ciascun anno di corso trasformato, ferma restando, per gli altri anni di corso, la disponibilità di docenti secondo quanto indicato al D.M. n. 15/2005, ..."*.

Soluzione criticità

Eliminazione del punto 1.3



Criticità-"sconti" previsti nel DM 544/07 - Allegato B

4. punto 3 (*Docenti di altri Atenei*) - si prevede che "ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione, e, in particolare, per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti ..."

Soluzione criticità

Sostituzione con il seguente periodo: "ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 544/2007, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo, **anche straniero**, sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, **ad attività didattiche svolte in collaborazione per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti...**"

MISURA 1. - Eliminazione "sconti" nei requisiti di docenza

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



Sconto per corsi di laurea della stessa classe affini tra loro

- a. Non andrebbe eliminato perché il DM 270/04 (art. 11, comma 7, lett. a) prevede *60 CFU di attività formative di base e caratterizzanti comuni*
- b. Andrebbe eliminato solo nel caso di superamento della numerosità massima prevista dalla classe

Sconto per corsi di studio in teledidattica omologhi a CdS tradizionali

- a. È una misura eccessiva perché questi corsi di studio in teledidattica possono essere attivati *solo se esiste un corso omologo "tradizionale"*
- b. *Penalizza le Università statali* perché è assente un provvedimento analogo per le Università Telematiche per le quali si attende il famoso "Regolamento"

MISURA 1. - Eliminazione "sconti" nei requisiti di docenza

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Attenzione!!

La riduzione di una unità di docenza per anno *resterebbe soltanto* per l'eventuale attivazione di un secondo corso teorico in seguito al superamento della numerosità massima della classe di laurea

Nessuno sconto per i corsi omologhi!!

MISURA 1. - Eliminazione "sconti" nei requisiti di docenza

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Docenti di altri Atenei

- a. Sembrerebbe che la possibilità di utilizzare docenti di altri Atenei nel calcolo dei requisiti quali-quantitativi sia legata *SOLTANTO alle attività didattiche svolte in collaborazione finalizzate al rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto!*
- b. Questo significa che la possibilità di conteggiare docenti di altri Atenei è legata *SOLTANTO ai corsi di studio istituiti come interateneo?*
- c. Viene soppressa la possibilità di conteggiare docenti di altri Atenei nei casi di *semplice collaborazione alle attività didattiche?*

MISURA 1. - Eliminazione "sconti" nei requisiti di docenza



Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. Possibile necessità di accorpamento o riprogettazione dei corsi di studio per i quali vi è una *"cronica" indisponibilità di docenti*
- b. Forti riflessi sugli ordinamenti dei *corsi di studio in teledidattica omologhi ai corsi "tradizionali"!!*

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. *Maggiore requisito quantitativo* che diventa in tutti i casi pari a 12 e 8 docenti per i corsi di studio di I e di II livello, rispettivamente
- b. *Rischio di non poter attivare i corsi di studio* per indisponibilità di docenti

Obiettivo A


L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

I piani di raggiungimento

(28) Attese le restrizioni al reclutamento del personale di ruolo delle Università statali disposte dalla predetta legge n. 1/2009 per il triennio 2009-2011, non si ritiene plausibile che tali Università possano ancora commisurare la sostenibilità della propria offerta formativa a un'aspettativa di incremento del proprio personale docente, quantomeno senza una riconsiderazione complessiva della praticabilità dei piani in questione. *Tale criticità può essere pertanto risolta prevedendo che non trovi più applicazione per le predette Università statali quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 544/2007.* I piani di raggiungimento già sottoscritti sono portati a compimento, comunque, entro e non oltre il termine della chiusura della Off.F. relativa *all'a.a. 2011/2012*, pena la disattivazione dei corsi di studio interessati

MISURA 2. - Eliminazione "piani di raggiungimento"



OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

- a. Potrebbero essere mantenuti per quelle Facoltà istituite in seguito ad interventi di *decongestionamento*
- b. Le Università *di ridotte dimensioni e di recente istituzione* sono maggiormente penalizzate

MISURA 2. - Eliminazione "piani di raggiungimento"



Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. *Al momento nessuno* relativamente all'anno accademico 2010-2011. *Necessità di riprogettare* il corso di studio (gennaio 2011) se entro il termine di chiusura della Off.F. relativa all'a.a. 2011/2012 *non si riesce a portare a compimento il piano di raggiungimento*

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. *Normale requisito di docenza* a partire dalla Off.F 2011-2012
- b. *Rischio di non poter attivare i corsi di studio* per indisponibilità di docenti

Obiettivo A

L'offerta formativa effettivamente sostenibile


A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

Le procedure di valutazione comparativa in atto

(29) Il D.M. n. 544/2007, all'Allegato B, punto 4, prevede, per i corsi di "nuova attivazione", la possibilità di tenere conto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, anche del numero dei "concorsi" in itinere. Atteso che la sostenibilità dell'offerta formativa può essere valutata solo con riferimento al personale docente in servizio, *la predetta criticità può essere risolta eliminando il punto 4 dell'Allegato B*




MISURA 3. - Eliminazione "valutazioni comparative"



OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

- a. Avrebbe senso mantenere questa possibilità soltanto per le procedure relative ai *ricercatori universitari perché in questo caso si ha un effettivo incremento dell'organico*



MISURA 3. - Eliminazione "valutazioni comparative"



Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. Quasi nessuno a meno che, per *"cronica" indisponibilità di docenti*, sia richiesto un accorpamento o riprogettazione di corsi di studio

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. Nel calcolo dei requisiti (quali-quantitativi) di docenza bisogna fare affidamento *SOLO sulla docenza effettivamente disponibile* e non sui concorsi in itinere
- b. *Rischio di non poter attivare i corsi di studio* per indisponibilità di docenti

Obiettivo A


L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

Le regole dimensionali relative agli studenti

(31) Fatti salvi alcuni corsi con caratteristiche molto specifiche, verranno quindi previste:

- *la ridefinizione, con valori più elevati, delle numerosità minime degli immatricolati*
- *la disattivazione dei corsi di studio con un numero di immatricolazioni inferiore a tali valori minimi*
- *la penalizzazione finanziaria per le Università con corsi di studio aventi un basso numero di immatricolazioni, ancorché superiore ai predetti minimi, come indicato al successivo paragrafo 57*



MISURA 4. - Regole dimensionali relative agli studenti



OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

- a. Si fa riferimento agli *immatricolati puri o agli iscritti al I anno?*
- b. Quali saranno le *nuove numerosità minime?*
- c. *Quando saranno disattivati* i corsi di studio con bassa numerosità?
- d. Nel caso di soglie di numerosità stabilite in base ad *accordi e convenzioni* con enti esterni cosa succede?
- e. Quali sono i corsi di studio con *"caratteristiche molto specifiche"*? E chi li definisce tali?

MISURA 4. - Regole dimensionali relative agli studenti



IMPLICAZIONI

Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. Eventuale *accorpamento di corsi di studio a bassa numerosità*

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. Teoricamente, *impossibilità ad attivare corsi di studio* con un numero di immatricolati inferiore alla numerosità minima, ma *quando e come si calcola la numerosità?*
- b. Alcuni docenti dei corsi di studio disattivati potrebbero risultare "incompatibili" con altri corsi di studio; quale sarà il *compito didattico* di questi docenti?

Possibili riflessi ex post nella ripartizione dei finanziamenti se si è nella "zona cuscinetto"

Obiettivo A

L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

I curricula e i corsi interclasse

(35) Anche se si ritiene che questo non sarà ancora sufficiente per completare il processo di razionalizzazione dell'offerta formativa (per conseguire tale obiettivo, occorrerà infatti procedere nella direzione indicata ai successivi paragrafi 42 e ss.), si ritiene, comunque, in prima applicazione, necessario prevedere:

- *dei limiti alla possibile diversificazione interna al corso di studio*, come inizialmente indicato dallo stesso CUN con nota n. 2276 del 20 dicembre 2001. Al riguardo, si ricorda altresì che i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alle nuove classi di laurea e di laurea magistrale, all'art. 1, comma 2, prevedono la *possibilità di istituire* "due diversi corsi di laurea (laurea magistrale) afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici...si differenzino per almeno 40 (30) crediti"

Obiettivo A

L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

I curricula e i corsi interclasse

In relazione a quanto detto, qualora le Università intendano prevedere percorsi formativi che si differenzino tra di loro, *per 40 o più crediti, per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti, per quanto riguarda le lauree magistrali*, dovranno necessariamente provvedere alla *istituzione di distinti corsi di studio*

- negli altri casi, verrà attribuito, *per ciascun curriculum attivato*, un requisito annuo di docenza pari a *2 unità-anno ulteriori rispetto alle quattro unità-anno richieste per il corso di studio*



Obiettivo A

L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

I curricula e i corsi interclasse


(36) Per quanto riguarda i corsi interclasse, di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 - considerato che tale articolo, prevede, fra l'altro, il diritto dello studente (il quale "indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio") "a modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno" per i corsi di laurea, e al "secondo anno" per i corsi di laurea magistrale - si ritiene necessario prevedere che le *attività di base, caratterizzanti, affini e integrative nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi, condividano almeno 120 crediti, le lauree, e 60 crediti, le lauree magistrali.* La eventuale suddivisione in *curricula*, relativa alle attività formative dell'ultimo anno di corso, comporterà l'attribuzione di un *requisito di docenza pari a 3 unità per ciascun curriculum attivato*



MISURA 5. - Limite massimo articolazione in curricula

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

- a. Il provvedimento è *incoerente/discordante* rispetto alla normativa precedente
- b. *Questione metodologica* nella nota per il calcolo della differenziazione in CFU dei curricula presenti nei corsi di studio già inseriti in Off.F
- c. Nella pre-Off.F si possono *INSERIRE* o *NON INSERIRE* i curricula a seconda di come.....
- d. Potrebbero esserci *curricula interamente finanziati dall'esterno*; cosa fare in questi casi?



MISURA 5. - Limite massimo articolazione in curricula


OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Ma la questione fondamentale è:
cos'è il "curriculum"???

Il curriculum è perfettamente
identico *all'indirizzo e/o*
all'orientamento???

Ed ancora...
cos'è un *piano di studio???*

MISURA 6. - Requisiti di docenza in relazione al numero di curricula




OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

- a. I 2 docenti in più sono intesi *per ogni anno di corso o solo per gli anni di corso in cui è presente la differenziazione in curricula?*
- b. Insomma...se un corso di studio di I livello ha 2 curricula servono, ai fini del requisito quantitativo, *12 + 2 docenti o 12 + 6 docenti?*
- c. Come si conteggiano i docenti nel caso di *insegnamenti mutuati* tra più corsi di studio?

MISURA 6. - Requisiti di docenza in relazione al numero di curricula


OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- d. *Non è ragionevole*: se la necessità di conteggiare 2 docenti in più è intesa per anno di corso, si tratterebbe di *6 docenti in più per pochi CFU di differenza*
- e. Visti i limiti già posti dal livello massimo di differenziazione tra curricula (39/29 CFU), sarebbe logico considerare *SOLO 2 docenti in più per ogni curriculum indipendentemente dall'anno di corso in cui è presente la differenziazione*
- f. Una proposta alternativa e ragionevole potrebbe consistere nella richiesta dell'ulteriore requisito di docenza *SOLO se la differenziazione dei percorsi sia superiore a 40/30 CFU*

MISURA 6. - Requisiti di docenza in relazione al numero di curricula

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- g. In questo modo verrebbe meno *l'obbligatorietà ad istituire corsi di studio diversi* per differenziazioni curriculari pari o superiori a 40/30 CFU
- h. Sarebbe però necessario assicurare una *"base comune"* ai corsi di studio di I e di II livello per evitare differenziazioni curriculari abnormi
- i. Nel caso dei corsi di laurea già esiste *l'obbligo alla condivisione di 60 CFU* per attività formative di base e caratterizzanti comuni nel caso dell'esistenza dei curricula
- l. Nel caso dei corsi di laurea magistrale si potrebbe proporre, per analogia, un *obbligo alla condivisione di 40 CFU* per attività formative comuni (se ne fa cenno nel DM 386/07)

MISURE 5/6. - Curricula-nuovi requisiti di docenza



Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. Sarebbe opportuno modificare gli ordinamenti *eliminando* (se presenti) *i riferimenti a numero e denominazione dei curricula*
- b. Gli ordinamenti dovrebbero essere mantenuti *sufficientemente "flessibili"* in modo da poter eventualmente accomodare (o meno) uno o più curricula nella fase di attivazione

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. Possibili *maggiori requisiti di docenza* nella fase di attivazione dei corsi di studio in funzione del numero dei curricula
- b. Di conseguenza, rischio di *non poter attivare* tutti i curricula programmati

MISURA 7. - Limite massimo di articolazione dei corsi interclasse e requisiti di docenza aggiuntivi

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- a. Nel caso dei corsi di studio interclasse articolati in curricula servono **SEMPRE 3 docenti in più** se vi sono due curricula: probabilmente sarebbe opportuno prevedere un numero diverso di docenti in più fra **corsi di laurea e corsi di laurea magistrale interclasse**
- b. Anche in questo caso sorge il problema del conteggio dei docenti responsabili di **corsi di insegnamento mutuati**
- c. E' sensato prevedere un **percorso formativo unico** nei corsi di studio interclasse?
- d. Si fa una discriminazione incomprensibile: **perché i requisiti** richiesti per un corso di studio interclasse articolato in curricula **sono maggiori** rispetto a quelli previsti per **i corsi monoclasse** articolati in curricula?

MISURA 7. - Limite massimo di articolazione dei corsi interclasse e requisiti di docenza aggiuntivi

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



Ma la questione fondamentale è:
cos'è un corso di studio
interclasse? Qual è la sua reale
architettura?

Ed inoltre....qual è il suo scopo se il laureato sceglie sempre e solo una classe entro cui conseguire il titolo di studio???

MISURA 7. - Limite massimo di articolazione dei corsi interclasse e requisiti di docenza aggiuntivi



Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. Se si ritiene di poter/dover mantenere il corso di studio interclasse articolato in curricula nessuna modifica dovrebbe essere effettuata nell'ordinamento

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. Possibili *maggiori requisiti di docenza* nella fase di attivazione dei corsi di studio interclasse in funzione del numero dei curricula
- b. Di conseguenza, rischio di *non poter attivare* tutti i curricula programmati

Obiettivo A

L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

Il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari

(37) L'allegato B al D.M. n. 544/2007 prevede un grado di copertura dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti da parte della docenza di ruolo troppo esiguo (50%) e, peraltro, viene lasciata agli Atenei la possibilità di utilizzare anche ulteriori settori, scelti tra quelli affini e integrativi, rispetto a quelli previsti dai decreti sulle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (DD.MM. 16 marzo 2007). Tale criticità può essere risolta prevedendo che la *misura del grado di copertura*:

- venga *aumentata inizialmente al 60%* e prevedendo che entro l'a.a. *2013/2014* la stessa venga ulteriormente *incrementata al 70%*;
- faccia riferimento esclusivamente ai *settori di base e caratterizzanti* previsti nei DD.MM. 16 marzo 2007

Obiettivo A

L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

Il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari

(41) Peraltro, tenuto conto delle attuali limitazioni al reclutamento del personale docente di ruolo, previste dall'art. 1 della legge n. 1/2009, si fa presente che ai fini della verifica del *possesso dei requisiti necessari di docenza* che saranno ridefiniti nel modo sopraindicato, sempre dall'a.a. 2010/2011, potranno essere conteggiati - entro il numero massimo di *2 per ogni corso di laurea, 1 per ogni corso di laurea magistrale e 3 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico* - anche i docenti di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente agli *incarichi di insegnamento conferiti a professori e ricercatori universitari collocati a riposo*. Continueranno altresì ad essere conteggiati, come già indicato con la nota n. 25 del 23 gennaio 2008, i soggetti di cui all'art. 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio)

Obiettivo A


L'offerta formativa effettivamente sostenibile

A.2 Criticità nel metodo: le innovazioni possibili

(44) Per quanto riguarda la *proliferazione degli insegnamenti*, occorrerà procedere:

- omissis...

- *ad una valutazione del grado di copertura da parte della docenza di ruolo dell'Ateneo delle attività di base e caratterizzanti non solamente teorica ma che faccia riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti effettivamente erogati, in misura, come detto, non inferiore, per l'a.a. 2010/2011, al 60% e, a decorrere dall'a.a. 2013/2014, al 70%*



MISURA 8 (10). - Ulteriori requisiti grado copertura SSD con docenza di ruolo


OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- a. Il nuovo grado di copertura è da calcolare *SOLO sulla base dei SSD* attivati in Off.F o *ANCHE sulla base dei singoli insegnamenti/moduli* erogati?
- b. In quest'ultimo caso, *come effettuare il calcolo?* Con riferimento al n° di insegnamenti/moduli, al n° di CFU, al n° di ore di insegnamento...?
- c. La *metodologia di calcolo* per il grado di copertura degli insegnamenti sarà simile a quella adottata per il grado di copertura dei SSD? *I docenti potranno essere spesi due volte?*
- d. In che *relazione* si pone questa nuova norma con quella prevista dall'*art. 1, comma 9 dei DDMM del 16-03-07 (copertura dei 90/60 CFU)?*

MISURA 8 (10). - Ulteriori requisiti grado copertura SSD con docenza di ruolo


OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- e. Valgono gli stessi requisiti per i *corsi di laurea "professionalizzanti"*, che "fisiologicamente" prevedono un certo numero di docenti a contratto?
- f. Fermo restando il raggiungimento minimo obbligato della soglia del 50% con i SSD di base e caratterizzanti, si potrebbe proporre di *conteggiare, se necessario, i SSD affini* per il raggiungimento del grado di copertura del 60 o del 70%
- g. Come viene effettuato il conteggio nel caso di *insegnamenti mutuati* tra più corsi di studio?

MISURA 8 (10). - Ulteriori requisiti grado copertura SSD con docenza di ruolo

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI




Se effettivamente si intende grado di copertura degli insegnamenti il cambiamento è epocale!

E il cambiamento sarà effettivamente epocale se il calcolo del grado di copertura degli insegnamenti sarà effettuato nelle banche dati MIUR!

MISURA 8 (10). - Ulteriori requisiti grado copertura SSD con docenza di ruolo

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



Attualmente, infatti, il rispetto del requisito dei 90/60 CFU *viene valutato dai NVA*

Ma come e quando viene effettuato questo controllo da parte dei NVA??
E poi... questo controllo *viene effettivamente fatto??*

MISURA 8 (10). - Ulteriori requisiti grado copertura SSD con docenza di ruolo

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



Attenzione!!

Questo nuovo requisito di copertura degli insegnamenti presenta delle differenze rispetto all'analogo requisito previsto dall'art. 1, comma 9, dei DDMM del 16-03-07 (DDMM classi di laurea)

Infatti:

- mentre nel calcolo della copertura dei 90/60 CFU con docenti di ruolo, spesi al massimo due volte, si fa riferimento a *TUTTI gli insegnamenti* attivati nei corsi di studio
- in questo caso (nota 160) si fa riferimento al grado di copertura degli *insegnamenti di base e caratterizzanti effettivamente erogati*

MISURA 8 (10). - Ulteriori requisiti grado copertura SSD con docenza di ruolo



IMPLICAZIONI

Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. Nessuna modifica dell'ordinamento se vi è *"sufficiente" garanzia di copertura* dei SSD di base e caratterizzanti
- b. Sarebbe comunque consigliabile effettuare una *simulazione* del grado di copertura

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. Possibile richiesta di un *maggiore grado di copertura* dei SSD di base e caratterizzanti
- b. Rischio di *non poter attivare* tutti i SSD previsti dall'ordinamento con la conseguenza di dover fare una scelta tra i SSD in funzione del corpo docente della Facoltà al fine di assicurare il grado di copertura richiesto

MISURA 9. - Possibilità conteggio incarichi a docenti di ruolo in pensione per verifica requisiti docenti, ma entro limite prefissato

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI




- a. I docenti vengono prima *obbligati ad andare in pensione* e poi vengono conteggiati ai fini dei requisiti di docenza?
- b. Un *ricercatore a tempo determinato* (Art. 1, comma 14, L. 230/05) può essere conteggiato ai fini dei requisiti di docenza *SOLO se ha carico didattico?*
- c. Se sì, che *tipo di carico didattico?* La L. 230/05 prevede attività didattica integrativa per i ricercatori a tempo determinato
- d. Cos'è, ora, la *didattica integrativa?*

A.2 Criticità nel metodo: le innovazioni possibili

(44) Per quanto riguarda la proliferazione degli insegnamenti, occorrerà procedere:

- *alla individuazione della quantità massima di didattica assistita* che - sulla base delle *strutture e della docenza di ruolo disponibile* - ciascun Ateneo è in grado di sostenere, in modo qualitativamente adeguato, senza compromettere lo svolgimento di una proficua attività di ricerca e senza presupporre un utilizzo eccessivo della docenza non di ruolo;



A.2 Criticità nel metodo: le innovazioni possibili

(45) Al fine di determinare la *quantità massima di didattica assistita* si ritiene di dover individuare, sentito il CNVSU - anche alla luce di quanto indicato dallo stesso nel doc. 17/01, con il quale è stata definita l'attuale metodologia dei "requisiti minimi" di docenza - *il numero massimo di ore potenzialmente erogabili da ciascun Ateneo*. In base alle considerazioni contenute nel citato DOC 17/01, appare ragionevole assumere che convenzionalmente il *numero massimo (H) di ore standard per la didattica assistita erogabile da ciascun Ateneo* nei corsi di laurea e di laurea magistrale (come somma dell'attività didattica istituzionale dei docenti di ruolo e dell'attività didattica complementare svolta attraverso contratti esterni, affidamenti o supplenze, sia a titolo oneroso che gratuito) non possa essere superiore a:

$$H \leq (100 \times N_{doc}) \times (1 + x)$$

dove N_{doc} è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Ateneo; x indica invece la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell'Ateneo. Ai fini del calcolo di H , tale quota convenzionale non può essere superiore al 20% ($x = 0,2$)

MISURA 10. - Potenziale didattico di Ateneo

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- a. È una norma che *complica ancora di più* il difficile quadro dei requisiti di docenza per l'attivazione dei corsi di studio; ora infatti, oltre ai precedenti requisiti quali-quantitativi abbiamo anche un *Macrorequisito quantitativo* (ore didattica/docenti/Ateneo)
- b. Tale nuovo *Macrorequisito quantitativo* resta *SOLO* a livello di Ateneo?
- c. Se sì, il calcolo è relativamente semplice
- d. Se no, a cosa deve essere riferito? Facoltà, Corso di studio, singoli docenti?

MISURA 10. - Potenziale didattico di Ateneo

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Più in generale i requisiti di docenza ora sarebbero:

Macrorequisito quantitativo (ore didattica/docenti/Ateneo)

Requisito quantitativo (numero docenti/CdS)

Requisito qualitativo (copertura dei SSD)

Requisito qualitativo avanzato (copertura insegnamenti per 90/60 CFU)

Requisito qualitativo "super-avanzato" (copertura del 60-70% insegnamenti di base e caratterizzanti)



*Forse è
effettivamente
troppo!!*

MISURA 10. - Potenziale didattico di Ateneo


OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- e. *I ricercatori*, in relazione al calcolo del potenziale didattico di Ateneo, vengono considerati a tutti gli effetti come i docenti di I e II fascia
- f. I ricercatori, *anche nel calcolo* dei requisiti di docenza per l'attivazione dei corsi di studio, sono considerati a tutti gli effetti come i docenti
- g. La *docenza a contratto* è necessaria per corsi di insegnamento specifici (ad es. professionalizzanti); il 20% addizionale ora previsto nel calcolo del potenziale didattico di Ateneo *potrebbe non essere sufficiente per garantire* tutti i possibili contratti e affidamenti
- h. I docenti possono superare, magari gratuitamente, le 120 ore di didattica assistita? O il limite delle *120 ore è un limite massimo?*
- i. *I ricercatori a tempo determinato* rientrano in questo calcolo?

MISURA 10. - Potenziale didattico di Ateneo

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- l. Come tener conto, nella formula del potenziale didattico di Ateneo, dell'attività di docenza svolta in seguito ad *accordi e convenzioni con l'esterno*?
- m. *I corsi di insegnamento mutuati* come rientrano nel calcolo del potenziale didattico di Ateneo?
- m. Come conteggiare la didattica assistita nei *corsi in teledidattica*?
- n. Ai fini del calcolo, le *ore di didattica assistita/CFU* saranno stabilite conteggiando i valori reali relativamente alle varie aree oppure si terrà conto di un *ipotetico valore medio*?
- o. In questo contesto, bisogna ricordare che la didattica assistita comprende anche le *esercitazioni e le attività di laboratorio* e non solo la didattica frontale in aula

MISURA 10. - Potenziale didattico di Ateneo



Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. Sarebbe il caso di calcolare approssimativamente il potenziale didattico del proprio Ateneo, in modo da *stimare l'impatto* del provvedimento e prevedere, se necessario, una opportuna razionalizzazione nel numero dei corsi di studio

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. Sarebbe il caso di calcolare approssimativamente il potenziale didattico del proprio Ateneo, in modo da *stimare l'impatto* del provvedimento, e prevedere, se necessario, una opportuna razionalizzazione in termini di curricula/percorsi attivati e SSD attivati

A.2 Criticità nel metodo: le innovazioni possibili

(47) Al riguardo, si ritiene che si debba prevedere - come ulteriore requisito organizzativo necessario all'attivazione dei corsi di studio - che gli *insegnamenti erogabili* in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengano organizzati in modo tale che a *ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano non meno di 6 crediti*




MISURA 11. - Minimo 6 CFU per insegnamento/modulo

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI



- a. Cosa si intende per *modulo*? Rappresenta *l'unità elementare minima* dell'insegnamento?
- b. Un *insegnamento di 6 CFU* può fare riferimento a due (o più) SSD diversi? *Se sì, le "articolazioni" interne dell'insegnamento in due SSD sono "moduli"?*
- c. Un *modulo da 6 CFU* può fare riferimento a due (o più) *SSD diversi* o deve essere riferito ad un *SOLO SSD*?
- d. In alcune tabelle delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrali (DDMM 16-03-07), per alcune attività formative e per alcuni ambiti disciplinari, è *previsto un numero di CFU inferiore a 6*: come procedere in questi casi?

MISURA 11. - Minimo 6 CFU per insegnamento/modulo



OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

- e. Forse si potrebbe limitare il *numero complessivo dei moduli in cui può essere articolato un insegnamento oppure il numero degli insegnamenti strutturati sotto forma di moduli* piuttosto che assegnare un numero minimo di CFU ai moduli e agli insegnamenti
- f. Questa disposizione, se effettivamente attuata, *incide notevolmente sul lavoro finora effettuato per la costruzione dei nuovi percorsi formativi*
- g. Spostamento di CFU tra attività affini ed integrative (per le quali non ci sarebbe il vincolo dei 6 CFU) e le attività di base e caratterizzanti per rispettare la norma con il *rischio di errori e confusioni*

MISURA 11. - Minimo 6 CFU per insegnamento/modulo



Possibili riflessi sulla sezione RAD (31 gennaio)

- a. *Significativi effetti sugli ordinamenti*, soprattutto se è stata prevista una "polverizzazione" dei CFU tra più ambiti disciplinari e, di conseguenza, tra più SSD
- b. Possibile necessità di un *restyling degli ordinamenti*

Possibili riflessi sulla sezione Off.F (15 maggio)

- a. Massima attenzione *nell'attivazione dei SSD e nell'assegnazione dei relativi CFU nella sezione pre-Off.F*
- b. Massima attenzione nella *definizione degli insegnamenti e dei rispettivi moduli nel Regolamento Didattico del corso di studio* al fine del rispetto del minimo di 6 CFU

A.2 Criticità nel metodo: le innovazioni possibili

(49) Si fa inoltre presente che il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 44, 45 e 47 verrà verificato:

- *ex ante da parte dei Nuclei* ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004;
- *ex post, da parte del Ministero* - anche utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa, in attuazione dell'art. 2 (requisiti di trasparenza) del D.M. n. 544/2007, ai fini della ripartizione delle risorse, come indicato al successivo punto 57. Per tale finalità, con riferimento agli standard di cui al paragrafo 45, si fa presente che si terrà conto in senso negativo, delle situazioni caratterizzate da un basso grado di utilizzo della docenza di ruolo di ciascuna Università



IMPLICAZIONI

- a. Il *lavoro richiesto* ai NVA e agli Uffici di supporto ai NVA *aumenta* notevolmente; *aumentano anche le responsabilità* ai fini della verifica della sostenibilità effettiva dei corsi di studio per la loro attivazione (fase pre-Off.F)
- b. Sarebbe auspicabile un *forte coordinamento nazionale dei NVA* al fine di adottare procedure omogenee
- c. Preoccupa il *controllo ex-post* che sarà effettuato da parte del Ministero, soprattutto se saranno considerati i dati relativi agli *insegnamenti presenti nella sezione Off.F pubblica*
- d. Maggiore *affidabilità e tempestività* dei dati inseriti nella Off.F pubblica



Obiettivo B

L'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti

- (52) In relazione a quanto sopra, affinché l'autonomia didattica degli Atenei costituisca un fattore di crescita e non di ostacolo della mobilità degli studenti, occorre stabilire alcuni parametri comuni nell'organizzazione delle attività didattiche; in particolare, con l'individuazione:
- *di date omogenee di inizio e fine dell'anno accademico*, anche per consentire una migliore e più trasparente mobilità degli studenti, soprattutto nel passaggio dalla laurea alla magistrale;
 - *del rapporto fra ore d'aula e crediti differenziato per gruppi di classe di laurea e laurea magistrale*, e distinto tra lezioni ed esercitazioni, seminari, laboratori, partecipazione a convegni ed altro;
 - *del numero di ore d'aula* (articolate come sopra) *per corso di studio e per anno accademico*, differenziato per gruppi di classe di laurea e laurea magistrale



MISURA 12. - Norme comuni di organizzazione della didattica



OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Rapporto ore d'aula/CFU differenziato per gruppi di classi di laurea

- a. Forse sarebbe meglio prevedere *intervalli* e non numeri fissi
- b. Un rapporto fisso ore/CFU è eccessivamente *vincolante*
- c. Il docente al quale risultino assegnate meno ore/CFU *potrebbe essere "utilizzato" maggiormente* per la copertura dei corsi di insegnamento
- d. A parità di docenza *alcuni atenei potranno erogare più insegnamenti*

MISURA 12. - Norme comuni di organizzazione della didattica



OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Numero ore d'aula per corso di studio e per anno accademico


- a. Occorre tenere conto delle *norme che regolano a livello europeo* alcuni corsi di studio a ciclo unico
- b. Anche in questo caso sarebbero preferibili *intervalli* e non numeri fissi
- c. Si tratta di una *notevole complicazione* con la conseguenza di un *significativo irrigidimento* della didattica erogata nel corso di studio
- d. E poi....*bisogna capire effettivamente di cosa si tratta!!*

Obiettivo C

L'erogazione di un'offerta formativa qualificata

(56) Dal punto di vista normativo si ritiene necessario, innanzitutto:

- *potenziare l'efficacia della valutazione interna degli Atenei*, prevedendo (mediante la presentazione di un disegno di legge di modifica dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370) che *i membri dei nuclei di valutazione di Ateneo siano in maggioranza esterni*;
- evitare che la scelta da parte dello studente del corso di studio cui iscriversi dipenda dal numero di crediti extrauniversitari riconosciuti dall'Ateneo, più che dalla qualità del percorso di studio offerto. A tal fine, si ritiene che *ogni Ateneo possa riconoscere al riguardo un numero di crediti non superiore a trenta*; occorrerà pertanto procedere alla conseguente modifica dell'art. 2, comma 147 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, mediante la presentazione di un disegno di legge al riguardo




(57) Con riferimento agli strumenti finanziari si fa presente che, ai fini della ripartizione del fondo di finanziamento ordinario:

- *il possesso dei requisiti* indicati ai precedenti paragrafi per il conseguimento dell'obiettivo A, già verificato ex ante dagli Atenei (sulla base dei dati disponibili prima dell'inizio dell'anno accademico), ai fini dell'attivazione dei corsi di studio, *verrà verificato anche ex post dal Ministero* sulla base della situazione effettiva dell'Ateneo nell'anno accademico di riferimento




- verranno previste, come sopra indicato (vedi i paragrafi 31 e 49), *appropriate modalità di penalizzazione per le Università* con corsi di studio aventi un basso numero di immatricolazioni e caratterizzate da una bassa utilizzazione della propria docenza di ruolo
- *verranno premiate le situazioni caratterizzate da un grado di razionalizzazione dell'offerta più elevato rispetto ai livelli minimi/massimi previsti*, con riferimento, fra l'altro, al *numero medio di esami per ciascun corso di studio*, inferiore ai livelli indicati dall'art. 4, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007, tenuto conto dell'eventuale organizzazione in moduli degli stessi



(58) Si ritiene inoltre necessario sottolineare che la qualificazione dell'offerta formativa si consegue soprattutto attraverso *l'elaborazione di una programmazione strategica da parte delle Università delle proprie attività*. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le Università dovranno adottare la loro *programmazione relativa al triennio 2010-2012* in coerenza con le linee generali d'indirizzo che il Ministero nei prossimi mesi provvederà a predisporre



MISURA 13. - Potenziamento efficacia valutazione interna



OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

- a. Il fatto che i NVA abbiano in maggioranza componenti esterni è *positivo* ai fini di una efficace valutazione
- b. Bisogna comunque tener conto delle *maggiori difficoltà organizzative* e dei *maggiori costi* derivanti da queste nuove norme

MISURA 14. - Limitazione numero CFU extrauniversitari riconoscibili

- a. La disposizione appare ragionevole, ma sono comunque evidenti *forti disparità*, nel giro di pochi anni, nel numero di CFU riconosciuti per conoscenze e abilità professionali acquisite all'esterno dell'Università

MISURA 15. - Valutazione risultati offerta formativa ai fini della ripartizione delle risorse

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Penalizzazioni corsi di studio con bassa numerosità

- a. È *eccessivo* prevedere penalizzazioni finanziarie per i corsi di studio che presentano un basso numero di iscritti, pur superando le soglie minime (corsi di studio in zona "cuscinetto")

Premialità per numero esami inferiore alle soglie DDMM 16/03/07, tenuto conto dei moduli

- a. Cosa significa *"tenuto conto dei moduli"*?
- b. Potrebbe portare a *comportamenti opportunistici*, come la proposta di *"maxiesami"* solo al fine di ottenere la premialità
- c. In realtà, non ha molto senso premiare la semplice "diminuzione" del numero di esami; *avrebbe piuttosto senso premiare la coerenza e la qualità del progetto formativo*

MISURA 15. - Valutazione risultati offerta formativa ai fini della ripartizione delle risorse

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Indicatori dei risultati della didattica ai fini della ripartizione delle risorse

- a. Qui la situazione si complica molto....si tratta di indicatori che misurano i risultati della didattica: ma si tratta di indicatori di *"qualità"* o di *"quantità"*?
- b. Attualmente (ripartizione FFO 2009) i risultati della didattica sono considerati in *due momenti*:
 1. *Modello CNVSU* per la quota di riequilibrio ed accelerazione del riequilibrio (peso della didattica 2/3)
 2. *Quota premiale del 7%* (peso della didattica 1/3)

MISURA 15. - Valutazione risultati offerta formativa ai fini della ripartizione delle risorse

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Indicatori dei risultati della didattica ai fini della ripartizione delle risorse

- c. Si tratta, però, di *indicatori disomogenei* tra loro, che considerano spesso lo stesso aspetto (per es. i CFU acquisiti) da "*angolazioni*" diverse e con significati diversi senza una coerenza di fondo
- d. Ma la cosa ancora più grave è che si tratta, soprattutto, di indicatori di performance della didattica che tengono conto di *aspetti meramente quantitativi* e che potrebbero innescare *comportamenti opportunistici (forse ancora maggiori rispetto al passato)*!
- e. Converrebbe, quindi, valutare e ripartire i finanziamenti soprattutto in funzione della *"qualità" della didattica*

MISURA 15. - Valutazione risultati offerta formativa ai fini della ripartizione delle risorse

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Indicatori dei risultati della didattica ai fini della ripartizione delle risorse

Ma cos'è la qualità della didattica?? Come si misura?? Quali modelli utilizzare??

Qui il discorso diventa ancora più complicato.....



MISURA 15. - Valutazione risultati offerta formativa ai fini della ripartizione delle risorse

OSSERVAZIONI/CHIARIMENTI

Nuova programmazione triennale 2010-2012

Ottima idea ragionare in termini di *programmazione, almeno triennale*, per la didattica e la ricerca...

Ma la programmazione triennale non deve divenire un *mero esercizio formale!!*

I fondi per la programmazione devono essere *significativi ed adeguati* all'esercizio che viene richiesto!!



CHIARIMENTI GENERALI



1. Come calcolare vincoli e requisiti per i *corsi interateneo*?
2. I *corsi interateneo* possono rappresentare un'ottima opportunità per *valorizzare/razionalizzare le risorse*: bisognerebbe comunque riflettere sulle modalità organizzative della didattica
3. Le modalità organizzative della didattica, specifiche dei corsi interateneo, dovrebbero essere adeguatamente sostenute da una *opportuna flessibilità delle banche-dati ministeriali*
4. Quali vincoli e requisiti *per i corsi di studio a ciclo unico e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie*? E quali tempi di applicazione?
5. Una particolare enfasi è data ai *requisiti necessari di docenza e agli aspetti di numerosità degli studenti*; meno importanza è data agli altri requisiti necessari previsti dal DM 544/07 come i *requisiti strutturali e i requisiti per l'assicurazione di qualità*

CHIARIMENTI GENERALI



6. Domande conseguenti:

- qual è il significato e l'importanza dei requisiti per l'assicurazione di qualità (*indicatori di efficienza ed efficacia*)?
- il possesso di adeguati requisiti strutturali è "*secondario*" rispetto al possesso di adeguati requisiti di docenza?

7. *Sedi decentrate: quale futuro?* Eventuali ulteriori requisiti devono essere noti per tempo al fine di adottare una opportuna strategia di Ateneo anche perché, spesso, sono implicate realtà territoriali esterne all'Università

8. *L'accorpamento dei SSD*, attualmente in corso di predisposizione da parte del CUN, influirà sul calcolo dei nuovi requisiti di docenza (analisi qualitativa e analisi qualitativa avanzata)? Se sì, come?


MISURE DA ATTUARE

STRUMENTO

Decreto del Ministro di modifica del DM 544/07

MISURE

1. Eliminazione "sconti" nei requisiti di docenza
2. Eliminazione "piani di raggiungimento dei requisiti di docenza"
3. Eliminazione possibilità conteggiare valutazioni comparative
4. Regole più severe sul numero minimo di studenti iscritti ai corsi di studio
5. Limite massimo nell'articolazione dei corsi di studio in curricula
6. Verifica requisiti di docenza anche in relazione al numero di curricula attivati




MISURE DA ATTUARE

STRUMENTO

Decreto del Ministro di modifica del DM 544/07

MISURE

7. Limite massimo nell'articolazione dei corsi interclasse
8. Ulteriori requisiti grado di copertura dei SSD con docenza di ruolo
9. Possibilità conteggio incarichi a docenti di ruolo in pensione per verifica requisiti docenti, ma entro limite prefissato
10. Limitazione proliferazione insegnamenti individuando il potenziale di attività formative erogabili da ciascun Ateneo e verificando il grado di copertura effettivo dei SSD
11. Numero minimo 6 CFU per esame o modulo per limitare frammentazione insegnamenti



MISURE DA ATTUARE

STRUMENTO

Modifica dei DDMM 16 marzo 2007 con procedimento "rafforzato"

MISURE

12. Eliminazione di ostacoli alla mobilità attraverso l'individuazione di:


- date omogenee di inizio e fine anno accademico
- rapporto ore aula e crediti
- numero ore aula per corso di studio

STRUMENTO

Modifica dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

MISURE

13. Potenziamento dell'efficacia della valutazione interna



MISURE DA ATTUARE

STRUMENTO

*Modifica dell'art. 2, comma 147, legge 24 novembre 2006,
n. 286*

MISURE


14. Limitazione numero crediti extrauniversitari riconosciuti

STRUMENTO

Decreto del Ministro sui criteri di ripartizione del FFO

MISURE

15. Valutazione risultati offerta formativa ai fini della
ripartizione delle risorse



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



1. Vengono ulteriormente *limitati i margini di autonomia* delle Università
2. La sola presenza della nota e l'incertezza delle nuove norme determinano una situazione di ulteriore confusione negli Atenei; *fino a che punto spingersi con i nuovi requisiti?*
3. I nuovi requisiti (se tradotti in effettive norme) incideranno sostanzialmente sull'offerta formativa già riprogettata ai sensi del DM 270/04; è *assurdo* che corsi di studio riprogettati ed appena avviati siano da considerare già *"morti"*
4. Non sarebbe saggio *attendere la conclusione del processo di trasformazione* di tutti i corsi di studio ai sensi del DM 270/04, valutare la loro efficacia e poi, eventualmente, riprogettare ancora?

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



5. In ogni caso, è necessario avere risposte chiare e certe da parte del MIUR *in tempi brevi* con un conseguente rapido adeguamento delle banche-dati ministeriali anche al fine di una mera *simulazione*
6. Una maggiore *rigidità nei requisiti di docenza* (quali-quantitativi) anche in funzione delle numerosità massime degli studenti con le conseguenti penalizzazioni finanziarie in caso di mancato rispetto non incrementano indirettamente un'applicazione ancora più accentuata del *numero programmato degli accessi ai corsi di studio?*
7. La progettazione di un corso di studio, e la successiva erogazione dell'offerta didattica, è attualmente un "*caos*" comprensibile solo a pochi adepti; la maggior parte dei docenti, ormai, *è ben lungi dal capirci qualcosa!!*
8. Siamo certi che la strada intrapresa sia quella giusta?
9. Non sarebbe il caso di snellire gli adempimenti richiesti e puntare, seriamente, ad un reale *accreditamento dei corsi di studio?*

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



10. Ingiustificata *differenza nel trattamento tra Università statali e Università non statali*
11. *Interventi comuni alle Università statali e Università non statali* (incluse le telematiche):
 - a. Non meno di 6 CFU agli insegnamenti e ai moduli
 - b. Date omogenee di inizio e fine dell'anno accademico
 - c. Rapporto ore d'aula/CFU differenziato per gruppi di classi di laurea
 - d. Numero ore d'aula per corso di studio e per anno accademico
 - e. Membri dei nuclei di valutazione in maggioranza esterni
 - f. Riconoscimento al massimo di 30 CFU per attività extrauniversitarie

*Interventi generali di
sistema*

